



Accordo con il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, con Scambio di lettere interpretativo **A.C. 2086**

Dossier n° 168 - Schede di lettura
28 maggio 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2086
Titolo:	Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	2
Date:	
presentazione:	12 febbraio 2014
assegnazione:	3 aprile 2014
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e XI Lavoro
Oneri finanziari:	No

Contenuto dell'accordo

L'Accordo del luglio 2003 tra Italia e Argentina disciplina (**articolo 1**) la possibilità, per i congiunti conviventi del personale diplomatico e consolare delle rispettive rappresentanze (nonché delle delegazioni presso organizzazioni internazionali o – limitatamente al territorio italiano – presso la Santa Sede), di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma nel paese ricevente. Le categorie di congiunti cui si applica l'intesa in esame sono anzitutto i coniugi (non separati), e in secondo ordine i figli non coniugati di età fra 18 e 26 anni, ovvero affetti da disabilità fisica o mentale.

In base agli **articoli 2 e 3**, sia in Italia che in Argentina presupposto per l'applicabilità dell'Accordo è che ciascuna delle due Ambasciate segnali al Cerimoniale diplomatico del Paese ospitante la richiesta, da parte di un soggetto avente diritto in base al precedente art. 1, di poter esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma. Per quanto concerne la procedura da seguire in Italia, e con riferimento alle richieste di lavoro subordinato, a seguito dell'autorizzazione il soggetto interessato potrà iscriversi nelle liste di collocamento di uno dei Centri territoriali per l'impiego, riferendosi alle quali, e citando espressamente l'Accordo in esame, il datore di lavoro potrà procedere all'assunzione diretta del soggetto in questione. Le richieste riguardanti autorizzazione al lavoro autonomo dovranno contenere una descrizione della natura di tale attività.

Lo **Scambio di lettere del 2012 tra Italia e Argentina**, anch'esso all'esame della III Commissione, precisa tra l'altro che in caso di intenzione, da parte di un soggetto avente diritto in base al precedente art. 1, di iniziare una nuova attività lavorativa o riprenderne una già conclusa; la competente ambasciata dovrà procedere all'inoltro di una nuova richiesta di autorizzazione alle Autorità del Paese ricevente. Dovrà altresì essere comunicata la conclusione di ogni attività lavorativa precedentemente autorizzata.

Previo accertamento della posizione del soggetto interessato, conseguirà l'autorizzazione richiesta, che non potrà eccedere (**articolo 6**) il periodo della missione del dipendente cui il soggetto fa capo. L'autorizzazione non verrà concessa a soggetti che abbiano in precedenza lavorato illegalmente nello Stato ricevente, ovvero che ne abbiano violato le norme fiscali o di sicurezza sociale, o che destino

perplexità con riferimento a profili di sicurezza nazionale.

Le persone autorizzate verranno assoggettate alla normativa vigente nel paese ospite in materia fiscale, di sicurezza sociale e del lavoro (articolo 4), incluse le norme sui requisiti necessari per l'esercizio di determinate attività. Viene al proposito esplicitato che l'Accordo in esame non costituisce in alcun modo riconoscimento di titoli o gradi di studio, rispetto ai quali si rimanda alle normative interne e internazionali concernenti i due Paesi e le loro relazioni.

Si conviene (**articolo 5**) che le immunità di cui i soggetti interessati godono in base ad Accordi internazionali vengano meno per quanto concerne le giurisdizioni civile e amministrativa, in relazione a fatti connessi con l'esercizio delle attività lavorative oggetto dell'Accordo: per quanto riguarda le eventuali immunità di natura penale, il paese ricevente potrà richiederne la rinuncia – in mancanza della quale l'autorizzazione al lavoro potrà essere revocata -, e la richiesta verrà seriamente e nel più breve termine (come specifica lo Scambio di lettere del 2012) presa in considerazione dal paese accreditante.

La durata dell'Accordo, in base all'**articolo 7**, è illimitata, salvo recesso comunicato per iscritto e per via diplomatica alla controparte, con effetto alla data di detta notifica.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge consta di tre articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo; il secondo l'ordine di esecuzione ed il terzo l'entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Poiché l'esecuzione dell'Accordo in questione **non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato**, il disegno di legge non reca alcuna norma di spesa.

L'Analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge chiarisce come l'esercizio di attività lavorative nel paese ricevente comporti una limitazione ai privilegi e alle immunità che spettano ai familiari del personale diplomatico straniero, riconducendo nell'ambito del diritto privato la presenza e l'attività delle persone autorizzate a svolgere attività in base all'accordo in esame.

Per il resto, l'ATN non rileva profili di incompatibilità con nessun livello del diritto interno, e nemmeno con le attribuzioni delle Regioni.

Stante la non onerosità del provvedimento, non è stata redatta l'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), come risulta da apposita dichiarazione del Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero degli Affari esteri, allegata al disegno di legge.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia **politica estera e rapporti internazionali dello Stato**, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. a), della Costituzione.